

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
PROVINCIA DI RAVENNA



**REGOLAMENTO PER LA CONDOTTA
DELLA POPOLAZIONE CANINA**

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2006

- esecutivo dal 20 febbraio 2006

Nregolamenti/popolazione canina
Upopolazione canina

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune di Castel Bolognese
2. Il Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il comportamento scorretto degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.

Art. 2 – Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua eventuale riproduzione e del benessere della cucciolata.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale.
3. il Comune promuove periodiche campagne di informazione al fine di sensibilizzare l'utenza alla corretta condotta e tenuta degli animali d'affezione. Anche valorizzando corsi di addestramento per la corretta condotta dei cani.

Art. 3 - Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.
5. Sono esclusi dalla applicazione del presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 4 - Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento negli appositi contenitori indicati all'uso o nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 ad EURO 75,00 oltre alla asportazione delle deiezioni; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 100,00 ad EURO 300,00
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 ad EURO 75,00.
4. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.
5. Al fine di agevolare il possesso e l'uso delle attrezzature per la raccolta delle deiezioni il comune provvederà ad installare appositi distributori di tali attrezzature.

Art. 5 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti a rispettare le prescrizioni di dettaglio circa la condotta dei cani che saranno individuate con apposita ordinanza del sindaco in conformità alle previsioni normative ed alla differenziazione richiesta specificamente per la condotta delle razze a rischio di maggiore aggressività. In ogni caso la loro condotta richiederà estrema vigilanza e prudenza.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'ordinanza sindacale di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 ad EURO 150,00
L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 03/10/2005.

Art. 6 –Aree riservate

1. All'interno del territorio municipale verranno individuate zone verdi pubbliche da adibire appositamente ad "aree di sgambamento dei cani" dove l'accompagnatore dovrà comunque avere l'animale costantemente sotto controllo visivo e materiale.
2. Nei parchi e nei giardini pubblici possono essere individuati spazi da recintare e adibire a sgambamento dei cani senza pregiudizio della sicurezza e dell'igiene.
3. Dette aree dovranno essere segnalate ed opportunamente recintate. E' fatto divieto di introdurre animali in fase di estro all'interno di questi spazi.
4. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo destinate e segnalate e soggette a pulizia periodica programmata.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 ad EURO 75,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 ad EURO 75,00.

Art. 7 – Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 30,00 a EURO 90,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 8 – Detenzione dei cani all' interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all' interno di una area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animali in più comporta una aumento del 50% di tale misura.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l' altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell' animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno 15 volte l'altezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 30,00 ad EURO 90,00.
10. Il Sindaco, in caso di recidiva, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.
11. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 ad EURO 150,000 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 9 – Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. Il Sindaco, con apposita Ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
4. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
5. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
6. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,00 ad EURO 75,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 ad EURO 150,00
9. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.
10. In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.
11. Il conduttore degli animali in area pubblica deve garantire un controllo adeguato dell'animale in gestione.

Art. 10 – Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 03/10/2005 e sue ulteriori integrazioni, in particolare:

- a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 ad EURO 150,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono od a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 200,00 ad EURO 600,00;
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di 6 mesi.
 3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
 4. Le sanzioni previste nel comma 7 dell'articolo 5, nell'articolo 8 e nei commi 6 (relativamente al precetto previsto al comma 1) e 7 (relativamente al precetto previsto al comma 3) dell'articolo 9 sono aumentate di EURO 50,00 nel minimo e di EURO 150,00 nel massimo ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza Ministeriale prevista dal comma 1.

Art. 11 – Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nel Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco ed a quelle dei dirigenti/responsabili di settore.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.
3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n° 281 del 14/08/1991, dalla Legge Regionale n. 27/2000, dalla legge regionale n. 5/2005 e n. 7/2004, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. n° 320 del 08/02/1954, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 03/10/2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02/12/2005, dal Codice Civile e da quello Penale.

Art. 12 – Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 3 giorni dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di 2 volte nell'arco di 5 anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del C.P., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio accalappiacani comunale per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

5. L' Ufficio Anagrafe Canina del Comune comunica alla Polizia Municipale, almeno ogni 6 mesi, l' elenco dei possessori dei cani individuati dall' ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell' articolo 10; la Polizia Municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 13 – Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data d' approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all' aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell' art. 8 entro 12 mesi dall' entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d' approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all' aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell' art. 8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d' approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell' ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell' art. 10 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all' aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell' art. 8 entro 6 mesi dall' entrata in vigore dell' ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
4. Coloro che dopo che è entrato in vigore del presente Regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all' aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell' art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto.
5. Nelle more dell' effettiva istituzione delle aree riservate di cui all' art. 6, potranno essere individuate dal sindaco temporanee diverse modalità di fruizione di ambiti ed aree pubbliche.

Art. 14 – Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L' amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all' albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.